

IVA PER CASSA, VANTAGGI E SVANTAGGI

E' stato emanato il Decreto attuativo dell'articolo 7 del DI 185/2008 che dispone l'applicabilità del meccanismo dell'Iva per cassa.

In applicazione di detto decreto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti, nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione, (quindi non nei confronti dei privati) l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

Questa possibilità si ha in presenza di determinate condizioni, quali:

- * Volume d'affari non superiore a 200.000 euro;
- * le prestazioni o cessioni non devono riguardare operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazioni dell'Iva, né operazioni effettuate nei confronti di coloro che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge);
- * nella fattura deve chiaramente essere indicato che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'art.7 del D.L. n. 185/2008

Con l'introduzione di questa norma sarà consentito eliminare gli effetti negativi determinati dall'anticipazione del versamento dell'Iva da parte del cedente, nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell'emissione della fattura e rappresenterà, probabilmente, un incentivo al pagamento da parte del cessionario il quale, d'altro canto, non potrà detrarre l'Iva a credito se non dopo avere adempiuto al proprio debito.

Tale misura servirà anche a fronteggiare le frodi basate sull'indebita detrazione dell'Iva.

Si osserva però che l'introduzione della norma su citata comporterà certamente delle complicazioni gestionali per i soggetti coinvolti, ed in particolare per quelli sottoposti al regime di contabilità semplificata, che saranno costretti a rilevare l'aspetto finanziario delle operazioni determinate ai fini Iva. Nel caso di pagamenti rateali, tale complicazione sarà maggiore in quanto dovendosi ritenere realizzata l'esigibilità all'atto di ciascun pagamento, ciò determinerà molteplici movimenti rilevanti per l'imposta. Ulteriore appesantimento degli oneri a carico degli operatori, è costituito dal fatto che questi saranno obbligati a conservare la documentazione probatoria del momento di effettuazione dell'operazione. Ad essere penalizzate da tale sistema di detrazione saranno, inoltre, le imprese in fase di partenza, che maggiormente beneficiano della possibilità di dilazionare i pagamenti.

Per avere la possibilità di versare l'Iva per cassa sarà, inoltre, necessario che la fattura contenga chiaramente l'annotazione che si tratta di un'operazione con "imposta a esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 185/2008", in mancanza di questa annotazione il differimento non opera. La

presenza di questa annotazione costituisce un vincolo diretto ad assicurare l'indispensabile certezza al cessionario o committente dell'esercizio del diritto alla detrazione i quali dovranno attendere il pagamento del corrispettivo per poter recuperare l'imposta. Si specifica, infine, che le operazioni ad esigibilità differita concorreranno regolarmente alla determinazione del volume d'affari nell'anno in cui l'operazione viene effettuata.

In ogni caso, al fine di limitare temporalmente il differimento, è stato stabilito che l'imposta diviene comunque esigibile trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione (consegna merce, emissione fattura). Il suddetto limite temporale (un anno), tuttavia, non opera se il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive, in questo caso sarà dunque sufficiente l'avvio della procedura per far sì che il differimento continui ad operare fino all'effettivo pagamento dei corrispettivi.

Esempi:

In data 10/02/2009 la ditta Rossi vende alla ditta Bianchi beni per 1000 euro oltre iva al 20% (entrambe le ditte applicano la liquidazione trimestrale Iva)

1° caso: Il pagamento avviene per intero in data 20/04/2009

- La ditta venditrice sposterà il versamento dell'Iva a debito al momento dell'incasso del corrispettivo, quindi con liquidazione Iva del secondo trimestre 2009;
- la ditta acquirente allo stesso modo potrà portare in detrazione la relativa imposta, soltanto al momento del pagamento del corrispettivo, quindi con la liquidazione Iva del secondo trimestre 2009.

2° caso: Il pagamento del corrispettivo in data 30/04/2010

- In questo caso essendo passato più di un anno tra l'effettuazione dell'operazione ed il pagamento del corrispettivo, l'imposta diviene esigibile a partire dal 10/02/2010, pertanto:
- La ditta Rossi verserà l'Iva a debito nel primo trimestre 2010;
- La ditta Bianchi deterrà l'Iva a credito nel primo trimestre 2010.

3° caso: Pagamento del corrispettivo in due rate, 500 euro in data 30/04/2009 e 500 euro in data 31/08/2009

- La ditta Rossi verserà euro 100 (cioè l'Iva su 500) con la liquidazione Iva del secondo trimestre 2009 e euro 100 con la liquidazione del terzo trimestre 2009
- Anche la ditta Bianchi potrà portare in detrazione l'iva a credito nelle liquidazioni riguardanti gli stessi periodi.

Si ricorda che per poter sfruttare le novità introdotte dal decreto, la fattura di vendita dovrà necessariamente contenere la dicitura:

“Trattasi di operazione con Iva ad esigibilità differita ai sensi dell'Art. / del D.I. 185/2008”

Considerazioni: in genere è sconsigliabile avvalersi del regime di "iva per cassa" per evidenti motivi organizzativi e, soprattutto, per gli obblighi di "monitorare" i pagamenti (specie per i clienti in contabilità semplificata) e di verificare il decorso dell'anno dall'effettuazione dell'operazione; occorrerà inoltre attendere che le software house adeguino i programmi per la rilevazione di tali operazioni.

E' evidente che questa novità comporterà un aggravio di lavoro e la necessità di adeguare le procedure organizzative contabili, non solo per i diretti interessati (soggetti con fatturato < 200mila euro) ma per tutte le imprese e professionisti (in quanto probabili destinatari di fatture emesse da soggetti che hanno optato per il regime dell'iva di cassa).